ALLEGATO E

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORBASSANO E L'ASSOCIAZIONE ---------- ---------- PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERSONE, CON DISABILITÀ, RESIDENTI NEL COMUNE DI ORBASSANO - TRIENNIO 2027-2028-2029.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Orbassano, presso la sede del Comune di Viale Regina Margherita n. 15 – Orbassano (To),

TRA

Il Comune di Orbassano (Partita IVA 01384600019), con sede legale in piazza Umberto I n. 5 Orbassano, rappresentato ---------- il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del III Settore Urbanistica, Cultura e Servizi a Cittadini e Imprese, a ciò autorizzato sulla base della legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3 lettera C) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, di seguito denominato "Comune"

E

L'Associazione ---------- denominata ---------- con sede in ----------, iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con il codice n. ----------, nella persona del legale rappresentante Signor ---------- nato a ---------- il ---------- il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della ----------, di seguito denominata "Associazione"

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09/11/2026 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per la manifestazione di interesse relativa alla selezione di organizzazioni di volontariato (ODV) o di associazioni di promozione sociale (APS) finalizzata alla selezione di un soggetto per la stipula di una convenzione con il comune di Orbassano per il trasporto di persone con disabilità - triennio 2027-2028-2029*" è stata approvata la procedura per l'individuazione dell'Associazione;

Richiamati

- la determina n. ---- del --------- di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati per la partecipazione delle APS e delle ODV alla presente procedura ad evidenza pubblica;

- l'Avviso pubblicato in data …./…./….. di indizione della procedura finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 56 Codice del Terzo Settore (allegato A)

Rilevato

che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ss.mm.ii.;
- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e ss. mm. ed in particolare gli articoli 4, 5, 32-36, 56, 92 e 93;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm;
- la Legge della Regione Piemonte n. 38 del 29/8/1994 "Valorizzazione e promozione del volontariato";
- il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra il comune di Orbassano e gli Enti del Terzo Settore (ETS), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 13/10/2025.

Tanto premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, con il servizio di trasporto delle persone disabili a cura dell'Associazione intende garantire il diritto allo studio e il processo di crescita e d'integrazione sociale, in applicazione della vigente normativa.

Il servizio di trasporto, oggetto della convenzione, è diretto alle persone con disabilità, residenti nel comune di Orbassano e frequentanti:

- le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado;

- le Scuole Secondarie di secondo grado o i corsi di formazione professionale (IeFP);
- i centri diurni.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione del trasporto per persone con disabilità, certificate ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii., residenti nel comune di Orbassano e frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, le scuole Secondarie di secondo grado o i corsi di formazione professionale e i centri diurni, per gli anni 2027-2028-2029.

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione, la quale mette a disposizione un mezzo dedicato con autista/accompagnatore, per il trasporto casa - scuola/centro diurno e viceversa.

ART. 3 - DURATA

La convenzione avrà durata triennale (36 mesi), a decorrere dalla data di stipula, ovvero dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione (indicativamente dal 1 gennaio 2027) fino al 31 dicembre 2029.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'attività di **trasporto scolastico**, di norma concernente il tragitto di andata e ritorno dal luogo di residenza dello studente alla scuola da esso frequentata, deve essere svolta nei giorni di apertura della scuola (di regola dal lunedì al venerdì), secondo il calendario scolastico regionale emanato annualmente, salvo casi di chiusura della scuola per motivazioni diverse, preventivamente comunicati.

Il mezzo, provvisto di conducente e se necessario di operatore, dovrà recarsi presso l'abitazione dello studente che, affidato all'Associazione dalla persona adulta di riferimento, sarà trasportato a scuola, dove l'accompagnatore o l'assistente dedicato ne assicureranno il suo ingresso. Al termine delle lezioni il volontario provvederà a riportare l'alunno alla propria abitazione, affidandolo alla persona adulta incaricata ad accoglierlo.

Gli orari di svolgimento del servizio sono in funzione degli orari di entrata e uscita, definiti dall'istituto, secondo la propria programmazione dell'attività didattica, e d'intesa con il genitore/tutore. Gli orari di servizio sono preventivamente comunicati dall'Ufficio Scuola e dovranno essere garantiti anche nei casi di variazioni comunicate anticipatamente dalla famiglia o dalla scuola.

L'attività di **trasporto sociale**, di norma concernente il tragitto di andata e ritorno dal luogo di residenza dell'utente al centro diurno da esso frequentato, deve essere svolta nei giorni e orari stabiliti dalla struttura in accordo con la famiglia.

Il mezzo, provvisto di conducente e se necessario di operatore, dovrà recarsi presso l'abitazione dell'utente che, affidato all'Associazione dalla persona adulta di riferimento, sarà accompagnato al centro diurno, dove l'accompagnatore o l'assistente dedicato ne assicureranno il suo ingresso. Al termine della giornata il volontario provvederà a riportare l'utente alla propria abitazione, affidandolo alla persona adulta incaricata ad accoglierlo.

Gli orari di svolgimento del servizio sono in funzione degli orari di entrata e uscita, definiti dalla programmazione dell'attività didattica/laboratoriale, e d'intesa con il genitore/tutore. Gli orari di servizio sono preventivamente comunicati dall'Ufficio Scuola e dovranno essere garantiti anche nei casi di variazioni comunicate anticipatamente dalla famiglia o dal centro diurno.

I servizi dovranno essere svolti attenendosi a quanto previsto dalla Legge in materia di circolazione stradale e in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti trasportati. In prossimità dei plessi scolastici e dei centri diurni dovrà essere tenuta una velocità a passo d'uomo e comunque in tutta sicurezza. Per garantire la maggior sicurezza possibile, gli utenti dovranno essere prelevati e fatti scendere in appositi spazi in prossimità delle abitazioni, delle scuole e dei centri diurni.

Per ovvi motivi di inquinamento ambientale e acustico è fatto divieto agli automezzi di sostare dinnanzi alle scuole o ai centri diurni con il motore acceso.

Dovranno essere rispettati gli orari e dovrà essere garantito il tragitto più breve e consono al trasporto; l'autista non potrà apportarvi variazioni se non preventivamente ed espressamente autorizzate dal Comune, ad esclusone di impedimenti temporanei e non previsti dovuti a lavori, strade interrotte o altro. Non sono autorizzate fermate durante i tragitti e variazioni di percorsi diversi da quelli necessari al raggiungimento della meta, se non nei casi predetti.

L'Associazione è responsabile dell'idoneità dei percorsi e delle fermate effettuate.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Associazione mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie, impegnandosi ad effettuare le attività oggetto della convenzione con precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza, garantendo:

- l'autonoma organizzazione del piano attuativo di trasporto, assicurando il contatto diretto con i familiari e le scuole, nell'ottica di offrire efficienza del servizio;

- per i propri automezzi e per gli operatori incaricati il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di idoneità necessari allo svolgimento delle attività previste;

- lo svolgimento del servizio con mezzi rispondenti al D.M. 31/01/1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*", di esclusiva proprietà o nelle forme consentite dalla legge, in sua piena e documentata disponibilità, con proprio personale e a proprio rischio;

- personale esente dall'avere subito condanne per reati di abuso, sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile ostativa all'impegno in attività a diretto contatto con minori, nonché la garanzia di un costante controllo sull'integrità morale del personale impegnato;

- personale in regola con la normativa vigente in materia di lavoro/volontariato e con i requisiti professionali e tecnici adeguati al proprio impiego;

- un numero congruo di operatori/volontari per consentire la continuità educativa in possesso delle attitudini idonee a relazionare con gli utenti e le loro famiglie;

- personale conducente, in possesso delle attitudini idonee a relazionare con gli utenti e le loro famiglie, in possesso della patente di guida valida per la conduzione dei mezzi utilizzati e della Carta di Qualificazione del Conducente;

- l'individuazione di una figura con compiti di Referente per la gestione del servizio e dei rapporti con l'Amministrazione e l'ufficio preposto;

- personale formato anche per adottare un comportamento irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione verso i ragazzi e le loro famiglie, nonché per mantenere la massima riservatezza su fatti o circostanze di cui viene a conoscenza nello svolgimento del servizio;

- personale formato per adottare un costante comportamento professionale e che non assume specifiche responsabilità mediche o assistenziali specialistiche;

- l'identificazione, con apposito abbigliamento e/o tesserini di riconoscimento del personale, affinché sia identificabile nell'esercizio delle sue funzioni e sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio;

- la dotazione al personale di contatti telefonici ordinari e d'urgenza e eventualmente di telefono cellulare con dispositivo viva voce, al fine di garantire tempestive comunicazioni;

- il rispetto rigoroso del Codice della Strada e di tutte le norme concernenti la sicurezza stradale, nonché la condotta di guida prudente, mantenendo la velocità entro i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;

- il trasporto dell'utente secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada, accompagnato a destinazione e affidato alla persona adulta di riferimento;

- l'utilizzo di automezzi in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione e di omologazione, regolarmente immatricolati, muniti di carta di circolazione, nonché di tutti gli altri documenti di circolazione disposti dal Codice della Strada e dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del servizio in oggetto;

- l'utilizzo di mezzi idonei al trasporto di persone, il decoro degli stessi e il rispetto del benessere dell'utenza, ovvero condizioni costanti di pulizia e manutenzione dei mezzi;

- l'utilizzo di automezzi dotati di pneumatici (o catene) idonei alla circolazione in periodo invernale, di giubbotti rinfrangenti da utilizzare in caso di necessità, di estintori omologati e revisionati, nonché di cassette di pronto soccorso e di ogni altro accessorio previsto dalla normativa vigente;

- la dotazione, in ogni mezzo utilizzato per il servizio, di dispositivi di sicurezza che prevengono azionamenti accidentali durante la marcia (blocco carrozzine, blocco portiere anteriori e posteriori, blocco alzacristalli, chiusura centralizzata automatica, ecc.);

- l'adozione di cautele e accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascun momento del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del veicolo, ecc.);

- la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;

- mezzi privi di vizi o difetti di funzionamento;

- nel caso di guasti ad uno o più mezzi l'immediata sostituzione degli stessi;

- l'annotazione dei trasporti effettuati in apposito *registro giornaliero*, ove sono riportati i dati identificativi del mezzo impiegato, i dati del trasportato e del conducente, l'ora di uscita e di rientro, il luogo di destinazione, da fornire trimestralmente all'Ufficio Scuola del Comune di Orbassano per consentire il monitoraggio del reale fabbisogno.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

Sarà consentito il trasporto prestato a più persone contemporaneamente, ove sia possibile evadere le richieste simultaneamente, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e di eco-sostenibilità del servizio.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, abbiano copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al

riguardo. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

Il servizio di trasporto per persone con disabilità dovrà essere considerato ad ogni effetto "servizio pubblico" e perciò non potrà essere sospeso o interrotto per nessun motivo.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2014 e integrato con D.G.C. n. 225 del 23/12/2022, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili e conciliabili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Orbassano ai seguenti link: http://www.comune.orbassano.it

ART. 7 – ADEMPIMENTI CONTABILI

L'Associazione convenzionata dovrà ogni trimestre, rendicontante le spese in modo analitico, trasmettendo un report con i dati identificativi del mezzo impiegato, i dati dell'utente trasportato e del operatore/conducente, l'ora di uscita e di rientro, il luogo di destinazione, per i seguenti servizi:

- per il trasporto scolastico di studenti orbassanesi con disabilità, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;
- per il trasporto scolastico di studenti orbassanesi con disabilità, frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado;
- per il trasporto di cittadini orbassanesi con disabilità frequentanti i centri diurni.

L'Associazione dovrà, contestualmente alla rendicontazione trimestrale, emettere:

- nota contabile o fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), per il trasporto scolastico di studenti orbassanesi con disabilità, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;

- nota contabile o fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), per il trasporto scolastico di studenti orbassanesi con disabilità, frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado;
- nota contabile o fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), per il trasporto di cittadini orbassanesi con disabilità frequentanti i centri diurni.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Univoco IPA assegnato al Comune di Orbassano: UFZQ9C da inserire nel campo "Riferimento Amministrazione" presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).

I pagamenti saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, nonché regolarità contributiva, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura/nota di debito.

L'Associazione si impegna ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente affidamento e a comunicare i nominativi della/e persona delegata/e ad operare su di esso.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei la piena tracciabilità dell'operazione.

Concluso l'anno scolastico, nel mese di luglio, l'Associazione dovrà produrre una relazione illustrativa del servizio svolto, evidenziando in particolare, qualora vi siano state, le criticità emerse e le conseguenti azioni di miglioramento attuate.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE - RIMBORSI

Il totale stimato è di circa **138 chilometri giornalieri**, per un costo annuo pari a **€ 30.000,00**, e pari a **€ 90.000,00** per il triennio 2027/2028/2029, così suddiviso:

- anno 2027 € 30.000,00
- anno 2028 € 30.000,00
- anno 2029 € 30.000,00

La somma su stimata concorre a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione che sarà convenzionata, ovvero individuata a seguito di espletamento della procedura in oggetto.

Qualora nel corso del triennio emergessero necessità diverse, il Comune potrà richiedere l'ampliamento del fabbisogno del servizio (fermo restando lo stanziamento a

bilancio delle relative somme), nonché la riduzione del servizio a seguito della diminuzione dell'utenza o del tragitto.

Il costo offerto dovrà essere comprensivo di:

- costo del personale autista e accompagnatore (quando previsto);
- spese di carburante;
- spese di gestione del servizio e dei mezzi (assicurazioni, tassa di circolazione, sicurezza, costi di revisione, manutenzione ordinaria, pulizie, spese varie riferite al servizio, ammortamenti/leasing, formazione del personale, cosi del personale amministrativo, ecc.).

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

Nell'ambito della cifra stimata all'Associazione verrà riconosciuto il rimborso per il servizio di trasporto di persone con disabilità, residenti nel Comune di Orbassano, e frequentanti:

1) la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di primo grado;

2) la Scuola Secondaria di secondo grado o i corsi di formazione professionale (IeFP);

3) il centro diurno.

Il rimborso è riconosciuto ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 il quale dispone che "*le convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate*".

Resta salva la facoltà dell'Ente di valutare, nel corso dell'esecuzione del contratto di tale e specifico servizio, una diversa organizzazione qualora si rendesse necessario un contenimento della spesa e di garantirne la sostenibilità economica e di bilancio.

ART. 9 - VERIFICHE, CONTROLLI - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli sull'attività svolta dall'Associazione in riferimento alla convenzione stipulata. In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, il Comune inoltrerà contestazione scritta all'Associazione, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'Associazione, il Comune procederà alla revoca della convenzione con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali. La revoca è prevista, inoltre, a seguito di interruzione del servizio senza preventivo avviso o motivata giustificazione, per 2 volte nel corso dell'anno.

ART. 10 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

ART. 11 - PANTOUFLAGE

Con il presente atto l'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Orbassano nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Il Comune di Orbassano si riserva la facoltà di verificare nel corso della Convenzione l'andamento delle attività e la loro qualità con facoltà di risoluzione del rapporto con l'Associazione in caso di gravi negligenze e violazioni degli obblighi assunti con la Convenzione, gravi inosservanze delle norme di Legge regolamentali e deontologiche ed al venir meno dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda l'intervento oggetto del presente avviso.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 10 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti altri casi:

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione;

– messa in liquidazione o scioglimento;

- colpevolezza di frode;

– violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;

- violazione delle leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Associazione può produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'Associazione si è impegnata ad eseguire, come risultanti del servizio oggetto della convenzione. Sarà applicata una penale da min. € 100,00 a max € € 500,00, per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per l'Associazione nella domanda di partecipazione.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, l'Associazione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Associazione produce la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n. …… del …… rilasciata da ……per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il soggetto trasportato è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

ART. 16 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONCERNENTI LA NORMATIVA PRIVACY

L'Associazione si impegna ad operare correttamente nella gestione della procedura, adottando tutte le misure organizzative e procedurali, di rilevanza interna ed esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed a garantire il corretto trattamento dei dati forniti dalle famiglie per il servizio del trasporto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del CC), buona fede (artt. 1337 e 1366 del CC). In caso di controversia tra le parti, circa l'applicazione della presente convenzione, viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Per qualsiasi contestazione che non possa essere definita in via bonaria, sarà competente il Foro di Torino.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di integrare o rettificare la presente.

ART. 19 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONCERNENTI LA NORMATIVA PRIVACY

L'Associazione si impegna ad operare correttamente nella gestione della procedura, adottando tutte le misure organizzative e procedurali, di rilevanza interna ed esterna, necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed a garantire il corretto trattamento dei dati forniti dalle famiglie per il servizio del trasporto scolastico.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione dichiara di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali. L'informativa generale privacy è pubblicata al link https://www.comune.orbassano.it del sito istituzionale del Comune di Orbassano.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. La presente convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art 8, comma l della Legge n. 266/91.

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

La presente scrittura è composta da n. 13 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

per il COMUNE DI ORBASSANO: _____

per l'ASSOCIAZIONE: _____